

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 APRILE 1978

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi » (877) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 693, 694, 697
ASSIRELLI (DC) 696, 697
DE SABBATA (PCI) 695, 696
MARANGONI (PCI) 694, 695
RICCI (DC), relatore alla Commissione . 694
695, 697

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 695, 696, 697

« Istituzione di un dritto di accisa sul biossido di titanio » (888)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 697
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 697

La seduta ha inizio alle ore 18,35.

A S S I R E L L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi » (877) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

6ª COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1978)

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è di una estrema semplicità. L'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, disciplina la vendita dei mezzi di trasporto sequestrati ai contrabbandieri di generi di monopolio, nonché di tutti gli utensili e i mezzi attraverso i quali viene consumato il reato di contrabbando, stabilendo che le merci sequestrate siano, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere il reato, destinate alla vendita, per via amministrativa, per incanto, eccettuati ovviamente i tabacchi, gli utensili e i macchinari destinati alla loro lavorazione. Con successiva legge 31 ottobre 1966, n. 953, è stato precisato che i mezzi di trasporto sequestrati, perchè strumenti di contrabbando, siano venduti mediante pubblica gara, con accreditamento del ricavato a favore degli aventi diritto, previo nulla osta del giudice competente.

Ora che cosa è accaduto nella pratica attuazione delle suddette norme? Che, praticamente, nel procedere alla vendita per pubblico incanto, in particolare degli automezzi, ci si trova molto spesso di fronte al gravame del privilegio speciale connesso alle vendite rateali, per cui gli acquirenti di buona fede di tali mezzi si vedono sottoposti alla procedura di rivendica della proprietà da parte del primo iscrittore del privilegio sull'auto-veicolo. Ciò pregiudica le vendite all'incanto e rende più difficile il raggiungimento dell'obiettivo che ci si era proposti attraverso la normativa sanzionatoria, volta a privare colui che commette il reato degli strumenti attraverso i quali il reato stesso viene compiuto.

Il disegno di legge in esame ha quindi lo scopo di modificare tale situazione. Ricordo anzi che un provvedimento dello stesso tenore era stato approvato dalla Camera nella passata legislatura, ma il suo *iter* non poté poi essere portato a compimento a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento. Si vuole, in sostanza, ottenere che l'acquirente degli automezzi sottoposti a privilegio iscritto anteriormente al sequestro possa in qualche misura essere liberato dal rischio della rivendica da parte dell'iscrit-

tore del privilegio stesso. A tale scopo, nella procedura di vendita a pubblico incanto, come del resto previsto dalla legge del 1966, si mette a disposizione degli aventi diritto il prezzo ricavato dalla vendita, mentre il credito vantato per privilegi iscritti anteriormente al sequestro sul bene può essere fatto valere solo sulla somma ricavata dalla vendita; inoltre — altra innovazione ovvia ed opportuna — il ricavato della vendita deve intendersi al netto delle spese sostenute per trasporto, magazzinaggio, deposito e conservazione dei beni sequestrati.

Questo è lo spirito della modifica all'articolo 109 della legge n. 907 del 1942, già modificato — come dicevo — dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953. Nell'articolo unico al nostro esame si precisa, dunque, che tra gli aventi diritto, cioè tra coloro che possono partecipare alla ripartizione del ricavato, è compresa l'amministrazione dei monopoli, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia. Tale esplicitazione è necessaria, non essendo stabilito in modo chiaro nella precedente legge, sì che veniva posto in dubbio che l'amministrazione potesse rivalersi delle spese sostenute. Viene inoltre stabilito che i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di auto-veicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, sono soddisfatti sul ricavato della vendita fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente.

Mi sembra, come dicevo prima, che il provvedimento valga a semplificare le procedure, nonché a garantire chi acquista ai pubblici incanti oggetti che hanno contribuito a determinare il reato. Per tale ragione ne propongo l'approvazione.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I. Signor Presidente, sono d'accordo con le considerazioni del relatore circa la modestia del provvedimento, che ha avuto per altro un *iter* abbastanza tormentato, a partire dalla VI legislatura, e sull'opportunità di approvarlo. Vorrei però avanzare due osservazioni.

In primo luogo, nel caso di chi acquisti a rate l'automezzo per poi usarlo in azioni di contrabbando — ragione per cui gli viene sequestrato — è evidente che l'automezzo stesso deve essere ancora pagato, nella maggior parte dei casi. Ora, una volta approvata la norma in discussione, il creditore potrà rivalersi solo sul prezzo che verrà determinato all'asta e che certo sarà inferiore a quello effettivo, perchè in quelle occasioni si favoriscono determinati giochi, per così dire, in alto o in basso, a seconda delle convenienze. Certo, ogni venditore dovrebbe fare attenzione a non vendere a contrabbandieri o altri delinquenti: ma ciò non è ovviamente possibile, specie quando chi si presenta ha i titoli per acquistare a rate; ecco quindi che esiste un motivo di preoccupazione, in merito al quale gradirei qualche chiarimento.

In secondo luogo, siamo d'accordo sulle finalità di snellimento delle procedure, del resto già perseguite dalla legge n. 953 del 1966 con un certo successo. In seguito, però, si creò a tale provvedimento una contropartita, rappresentata dal fatto che il vincolo del riservato dominio ha fatto sì che più nessuno, o solo pochissimi, concorrono alle aste, per cui non si riesce più a vendere i mezzi sequestrati. È un problema che va risolto, perchè non si tratta certo di questione di poco conto: dobbiamo tutelare gli interessi dei cittadini così come quelli della pubblica amministrazione, senza favoritismi nè per una parte nè per l'altra.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Innanzi tutto nel provvedimento viene introdotto il diritto, per l'amministrazione dei monopoli, al rimborso delle spese sostenute. Bisogna poi considerare la questione del credito del venditore, ed in proposito il provvedimento tende proprio ad evitare il verificarsi di abusi, perchè su un automezzo può essere iscritto un privilegio di dieci milioni mentre in effetti la somma residua dovuta dal compratore è, poniamo, di due milioni, essendo stato il resto già pagato. Oltre a ciò, quando si concorre all'asta, un

automezzo gravato di un privilegio di dieci milioni non suscita offerte.

Naturalmente il disegno di legge non è tale da risolvere tutti i problemi; però, quando precisa « fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente », circoscrive evidentemente il privilegio nella sua reale consistenza, eliminando così le preoccupazioni di chi partecipa all'asta.

R I C C I, relatore alla Commissione. Dobbiamo anche aggiungere che con questo disegno di legge l'acquirente di buona fede nei confronti dell'amministrazione dei monopoli è garantito dal fatto che l'azione di rivendica di colui che detiene il riservato dominio verte non sul bene, ma sul ricavato della vendita all'asta. Attualmente infatti quest'ultimo opera per l'intero importo, per cui un'azione di rivendica si può trasformare in un ingiusto arricchimento da parte di chi ha iscritto il riservato dominio, se la quota ancora dovutagli fosse inferiore al debito originario. Certo, può anche verificarsi, come eccezione, il caso di chi, dopo aver acquistato l'automezzo, non abbia pagato neanche una rata. Comunque, in base al disegno di legge, con la vendita il privilegio si intende caduto in quanto il recupero del credito cade sul ricavato della vendita, che è posto a disposizione dei creditori aventi diritto.

MARANGONI. Oggi esistono autocarri del costo di venti milioni che vengono pagati a rate di mezzo milione al mese.

DESBABBATA. Mi sembra che esista un problema, rappresentato dal fatto che il credito deve essere provato.

Quando il creditore ipotecario effettua l'esecuzione contro il singolo interessato questi può esibire le quietanze e dimostrare così l'effettivo ammontare del debito, mentre quando il creditore ipotecario opera per acquisire una parte o il tutto della somma che è a disposizione dello Stato la prova è troppo facile per il creditore, in quanto questi può dichiarare qualsiasi residuo di credito nei limiti della somma iscritta.

A questo punto mi sembra che si debba introdurre una norma affinché il giudice possa procedere all'accertamento attraverso prove. In generale, quando esiste un'ipoteca si presume che non vi sia stato pagamento e ciò può essere verificato attraverso l'esibizione delle quietanze da parte del debitore esecutato il quale, però, nella fattispecie, non è tenuto nè interessato ad esibirle.

A S S I R E L L I. Signor Presidente, il problema effettivamente è delicato. Normalmente nell'iscrizione ipotecaria, man mano che una persona paga le rate mediante la cambiale, questa viene retrocessa ed annullata.

Ora, o si introduce la norma che venga effettuato l'annotamento a margine del pubblico registro, obbligatoria per tutti, o altrimenti diviene facile un connubio fra il venditore e l'acquirente. Difatti, se l'acquirente, colto in flagrante, dichiara di essere in effetti moroso di tutte le rate ed il venditore, che ha interesse a rivendergli un altro auto-mezzo, si accorda con lui per riscattargli una parte della somma che ancora è dovuta, avviene di fatto che si instaura un accordo fraudolento, per cui il debitore compra un altro mezzo e una parte del danaro già pagato gli viene accreditata dal venditore che ha avuto un prezzo superiore: quindi da un reato di contrabbando ne può scaturire un altro.

A questo punto l'unica cosa da fare, affinché il venditore possa essere accreditato di una determinata cifra, è quella di procedere all'accertamento anche nei riguardi del debitore e perchè ciò avvenga occorrerebbe che la cambiale fosse pagata e annotata di volta in volta, come avviene per una normale riduzione d'ipoteca.

È indubbio quindi che si presenta la possibilità dell'accordo fra venditore e debitore, in quanto il debitore che abbia intenzione di proseguire un'attività qualsiasi, se è un autotrasportatore che ha svolto o vuole svolgere quel lavoro, cercherà senz'altro di pervenire ad un accordo con il venditore per comprare un altro mezzo. Certo, si tratta in ogni caso di persone che debbono compiere un reato, ma se si è verificato nel

campo delle assicurazioni per infortuni che una persona presti il nome ad un'altra che ha subito un incidente d'auto per poi dividere a metà il premio d'assicurazione, questo può succedere anche nel caso in questione. Per rimediare a questo inconveniente bisognerebbe meditare meglio la norma.

D E S A B B A T A. Rimettiamo in discussione il problema in senso generale. Questa norma tende a limitare le indennità di espropriazione sulle quali i creditori si rivalgono, ma l'indennità di espropriazione deve essere versata all'espropriato debitore, che quindi ha interesse ad opporsi all'affermazione di un credito superiore a quello reale. Qui invece manca la parte coinvolta in tale interesse; questo è il punto centrale della questione ed è molto pericoloso. Ci può essere invece l'interesse opposto e chi ci rimette è lo Stato, non il debitore o il creditore. La norma, perciò, va rivista con grande attenzione.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rendo perfettamente conto che quando si discutono problemi di questo tipo si portano esempi sempre su casi limite, perchè normalmente chi vende — come osservava giustamente il senatore Marangoni — non pensa di vendere al contrabbandiere. Poi, per quanto riguarda il modo di vendere agli autotrasportatori, ritengo che molto raramente possa avvenire che un capitale così elevato venga ceduto interamente a rate in quanto, come minimo, c'è sempre o la retrocessione di un mezzo o un congruo anticipo. Infatti in questo campo mai si verifica la vendita rateale completa secondo una pratica costante sul piano professionale.

Rispondendo però alla preoccupazione del collega Assirelli, vorrei osservare che quando esiste un privilegio ci sono le cambiali firmate con l'annotazione del privilegio stesso. Può allora verificarsi che le cambiali siano state protestate ed in questo caso è facile la dimostrazione del credito, in quanto le cambiali non sono state pagate e quindi possono essere esibite. Oppure, un'altra ipotesi di un piano di pagamenti è un contratto

6^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1978)

regolarmente registrato quando vi gravi sopra un privilegio.

A S S I R E L L I. C'è anche il rinnovo della cambiale, la cambiale pagata dopo il protesto.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Il detentore delle cambiali è il creditore, colui che vende a rate e non l'acquirente. Il venditore deve esibire tutte le cambiali che dimostrano il credito e, naturalmente, non può esibire quelle che sono state ritirate.

P R E S I D E N T E. Seguendo il dibattito mi sono reso conto che questo provvedimento ha bisogno di qualche approfondimento. Mi spiace di dover fare questa constatazione, ma mi sembra che le perplessità che sono state manifestate meritino di essere prese in attento esame da parte del Governo. Proporrei pertanto il rinvio della discussione.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto di buon grado la proposta dell'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussio-

ne del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio » (888)

(Rinvio della discussione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio ».

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che la discussione del provvedimento venga rinviata alla prossima settimana, dovendosi stabilire ancora il *quantum* del diritto di accisa.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI